



# COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 04 del 12.01.2022

Esecuzione Immediata

**OGGETTO: Richiesta al presidente della Regione Siciliana e alla Giunta di governo di destinare 20 milioni di euro - a valere del comma 546, art 1 della Legge 234 del 30 dicembre 2021 - al finanziamento della fase di start up delle zone franche montane in Sicilia, al fine di concludere la fase istruttoria, in sede redigente, presso la VI Commissione del Senato della Repubblica;**

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **dodici** del mese di **Gennaio** alle ore **11:50** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

	Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe - Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella. - Vice Sindaco	X	
3) BONANNO Serafino - Assessore	X	
4) CIRRITO Nico - Assessore	X	
5) TEDESCO Antonio - Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede;  
Visti gli allegati  
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile

### **Visti:**

l'art. 18 della Costituzione repubblicana;  
l'art. 44, co. 2 della Costituzione;  
gli artt. 36- 38 del codice civile;  
il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
la Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11;  
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con voti 4

## **D E L I B E R A**

Approvare la proposta deliberazione che precede.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 44/1991,  
Con separata votazione unanime resa in modo palese

## **D E L I B E R A**

**Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza.**

# **COMUNE DI GRATTERI**

## **CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**PRESENTATA DAL SINDACO**

**OGGETTO: Richiesta al presidente della Regione Siciliana e alla Giunta di governo di destinare 20 milioni di euro - a valere del comma 546, art 1 della Legge 234 del 30 dicembre 2021 - al finanziamento della fase di start up delle zone franche montane in Sicilia, al fine di concludere la fase istruttoria, in sede redigente, presso la VI Commissione del Senato della Repubblica;**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.  
N° 04 DEL 12.01.2022**

## PREMESSO CHE

- Da oltre 2460 giorni il Comitato regionale promotore l'istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia, composto dai Sindaci dei Comuni delle Terre Alte di Sicilia e dall'associazione ZFM Sicilia, attende l'entrata in vigore della norma di politica economica che consentirebbe agli operatori economici delle aree maggiormente svantaggiate dell'Isola, per altitudine e tasso di spopolamento, di beneficiare di una fiscalità di sviluppo necessaria a colmare il divario esistente con le altre aree dell'isola meno disagiate. Al contempo lo spirito fondante della proposta di Legge è quello di far diventare le Terre Alte di Sicilia attrattori di investimenti di chi intende trasferire la propria sede legale e operative nelle aree individuate;
- In data 17 dicembre 2019 l'Assemblea Regionale Siciliana all'unanimità ha approvato la Legge voto sulle zone franche montane in Sicilia, nella quale vengono specificati gli ambiti di applicazione della norma, i benefici concessi, i beneficiari e le fonti di finanziamento. La norma, così come concepita, risulta compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie. La Legge, infatti, consente di avviare il corretto percorso per una fiscalità di sviluppo nella Regione Siciliana ed è coerente con le decisioni della Corte di Giustizia europea, più specificatamente con le note sentenze "Azzorre", "Paesi Baschi" e "Gibilterra", nelle quali emerge la sostanziale rivisitazione del requisito della "selettività territoriale" dell'aiuto, secondo la quale, per esservi fiscalità di sviluppo, devono sussistere criteri puntuali.

Nel caso specifico della cd sentenza "Azzorre" (Corte di Giustizia Europea C-88/06 del 6 settembre 2006), la Corte ha fissato dei paletti, ovvero:

### **1. autonomia costituzionalmente garantita**

la decisione deve essere adottata da *"un'autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale"*, non potendo rilevare, in senso preclusivo, eventuali principi di solidarietà e di armonizzazione fiscale che informano i rapporti tra i diversi livelli di governo;

### **2. autonomia decisionale**

la determinazione dell'autorità territoriale deve essere assunta *"senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto"*, ciò è compatibile sia con eventuali procedimenti di concertazione (purché la decisione adottata in esito a tale procedimento sia adottata direttamente dall'Ente regionale e non dal Governo centrale) (c.d. profilo procedurale);

### **3. autonomia finanziaria**

le refluenze finanziarie che l'Ente territoriale subisce dall'adozione della misura non devono essere compensate *"da sovvenzioni o contributi provenienti da altre Regioni o dal governo centrale"*;

- Il Parlamento regionale ha dovuto fare ricorso alla forma della Legge voto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, solo ed esclusivamente in quanto lo Statuto siciliano, a differenza di quello di altre Regioni a Statuto Speciale, non prevede la fiscalità di sviluppo; questa in atto resta una materia di competenza degli organi dello Stato. Tuttavia, gli atti consequenziali alla concreta attuazione della norma - dopo l'approvazione dei due rami del Parlamento - saranno disciplinati da apposite disposizioni emanate dal Presidente della Regione;
- In applicazione dell'art. 2 della Legge voto (DDL 641 del 12.11.2019) la Giunta Regionale - con Delibera n° 405 del 21 settembre 2021 - ha determinato i 158 Comuni che rientreranno

in zona franca e i cui operatori economici (che hanno sede legale e operativa al di sopra dei 500 mt. slm.) potranno usufruire dei benefici previsti dalla Legge in termini di fiscalità di sviluppo. Si tratta di Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio per oltre il 50% si trova al di sopra dei 500 metri sul livello del mare;

- Il testo della Legge istitutiva delle ZFM è in questo momento all'esame, in sede redigente, della VI Commissione Bilancio e Finanze del Senato della Repubblica. Tuttavia, in assenza di copertura finanziaria, il disegno di Legge non verrà calendarizzato per il voto finale presso le due Camere;
- La copertura degli oneri del disegno di Legge sulle zone franche montane e per metterla al riparo dalla Giustizia della concorrenza, deve necessariamente derivare dalle risorse preordinate dell'accordo Stato-Regione per poter avere le caratteristiche richiamate dalla suddetta sentenza della giurisdizione europea, ovvero non di natura statale, ma regionalista;
- L'11 maggio 2021 l'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta n. 264, ha approvato un Ordine del Giorno, avente per oggetto "Iniziativa volte all'istituzione delle zone franche montane", nel quale ha impegnato il presidente della Regione a *"porre in essere tutte le interlocuzioni istituzionali opportune affinché la Commissione Paritetica adotti provvedimenti idonei a trovare adeguata copertura finanziaria a sostegno delle disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane"*;
- Il finanziamento della norma potrebbe passare dalle risorse destinate alla Sicilia per gli "svantaggi derivanti dalla condizione di insularità", di cui al comma 546, art 1 della Legge 34 del 30 dicembre 2021;
- Il presidente della Commissione Finanze e Tesoro, senatore Luciano D'Alfonso, congiuntamente al relatore della norma (rinominata Atto Senato n° 1078) in Commissione, senatore Emiliano Fenu e al senatore Stanislao Di Piazza, componente siciliano della Commissione, hanno inviato una nota al presidente della Regione Siciliana (prot. 194/6° del 10/11/2021) nella quale suggeriscono di *"far decollare celermente la norma e la successiva esperienza amministrativa e attuativa"* e, per la definizione dell'istruttoria presso il MEF, *"sul contenuto degli oneri finanziari del citato disegno di Legge va conclusa con una comunicazione da parte degli organi di governo della Regione Siciliana, che accetti la formulazione che gli Uffici della Ragioneria Generale dello Stato hanno delineato, interpretando le aspettative dell'organo parlamentare e del rappresentante del Governo a seguire la materia"*;
- 
- In data 22 novembre 2021 il presidente D'Alfonso ha inoltrato un'altra nota al presidente Musumeci (e indirizzi vari, per conoscenza documentale e conoscitiva), nella quale, tra l'altro, ha evidenziato che la copertura finanziaria della norma *"debba avere esattamente le caratteristiche richiamate nella sentenza della giurisprudenza europea"*, così come riportato in premessa nella presente Delibera;
- 
- La mancata indicazione, da parte del Governo regionale, di una copertura finanziaria certa non consentirà alla Commissione Bilancio del Senato di rendere un parere favorevole alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

## CIÒ PREMESSO

### considerata l'esigenza:

- di migliorare, in generale, le condizioni di sviluppo del territorio attraverso la leva delle agevolazioni fiscali in coerenza con una politica di incentivazione delle zone franche montane allo scopo di recuperare il deficit competitivo di cui soffrono storicamente le comunità e le imprese allocate sul paesaggio montano, considerato un'isola dentro l'Isola, che vive una condizione di svantaggio più accentuata rispetto alla fascia costiera e precostiera della Sicilia;

### visto gli allegati:

- Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, (approvate dall'ARS il 17/12/2019);
- Ordine del Giorno n 544 dell'11 maggio 2021,
- Lettere del senatore D'Alfonso (10 e 22 novembre 2021), inviate al presidente della Regione Siciliana;

## PROPONE

Alla Giunta Comunale di inviare al presidente della Regione Siciliana e alla Giunta regionale il presente atto deliberativo con il quale si chiede di emanare apposita Delibera di Giunta regionale, destinando 20 milioni di euro, tra le risorse indicate al comma 546, art 1 della Legge 234 del 30 dicembre 2021, *“a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità”*, **per il finanziamento della fase di start up delle disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia**, al fine di favorire la conclusione della fase istruttoria, così auspicato dal Comitato regionale zone franche montane, a difesa del diritto di residenza nelle Terre alte di Sicilia.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Muffoletto

(Sottoscritto in originale con firma originale)

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. n° 30 /2000**

**E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

**UFFICIO** \_\_\_\_\_

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria al

Cap. \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Finanze e tesoro  
Il Presidente

Roma, 10 novembre 2021

Prot. 195/6<sup>a</sup>



On. Nello MUSUMECI  
Presidente della Regione  
Siciliana

e p.c. On. Daniele FRANCO  
Ministro dell'economia e  
delle finanze

Onorevole Presidente,

facendo seguito ai nostri colloqui e alla corrispondenza intercorsa e dandole conto dei lavori della Commissione Finanze e tesoro del Senato in merito al disegno di legge n. 1708, di iniziativa del Consiglio della Regione Siciliana, troviamo utile al lavoro comune precisare quanto segue:

1) L'istruttoria presso il Ministero dell'economia e delle finanze sul contenuto e sugli oneri finanziari del citato disegno di legge va conclusa con una comunicazione da parte degli organi di governo della Regione Siciliana, che accetti la formulazione che gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato hanno delineato, interpretando le aspettative dell'organo parlamentare e del rappresentante del Governo delegato a seguire la materia. Una formulazione, quella proposta dalla Ragioneria, che per la copertura degli oneri del disegno di legge sulle zone economiche montane si fonda sulle risorse preordinate dell'accordo Stato-Regione.

2) Conosciamo bene il punto di vista dialettico che si è creato nel dibattito politico siciliano e nel confronto Regione Sicilia-MEF. L'obiettivo che ci permettiamo di suggerire è di far decollare celermente la norma e la successiva esperienza

1  
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

amministrativa e attuativa, poiché per gli anni successivi siamo sicuri che prevarrà la riuscita delle esperienze animate dalle zone economiche montane, in grado di facilitare nel tempo l'individuazione e la destinazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie.

3) Persistendo una dialettica divisiva sulle risorse finanziarie da destinare alle zone montane, si rischia di restringere i margini di manovra della Ragioneria prima e della Commissione Bilancio del Senato poi, non risultando possibile la valutazione positiva in costanza di relazione tecnica non convergente, come richiesto allo stato attuale dalla procedura parlamentare.

4) Ci farebbe piacere programmare un confronto su tale argomento a quattro voci, in maniera da superare definitivamente le incertezze che l'iniziativa di legge non merita certamente.

Ti ringraziamo per quello che fai per la tua Regione e per l'Italia e speriamo di poterti incontrare presto.

Con i migliori saluti.

Emiliano Fenu  


Stanislao Di Piazza  


Luciano D'Alfonso  




SENATO DELLA REPUBBLICA

*Al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro*

Prot. n. ebU1105/2021/LDA

Pescara, 22 novembre 2021

Riservata

Ill.mo  
*On. Nello Musumeci*  
Presidente Regione Sicilia  
[segreteria.presidente@regione.sicilia.it](mailto:segreteria.presidente@regione.sicilia.it)



*e, per conoscenza documentale all'*

Ill.mo  
*Sen. Emiliano Fenu*  
Membro della 6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Finanze e tesoro)  
Senato della Repubblica  
[emiliano.fenu@senato.it](mailto:emiliano.fenu@senato.it)

*e, per conoscenza documentale all'*

Ill.mo  
*Sen. Stanislao Di Piazza*  
Membro della 6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Finanze e tesoro)  
Senato della Repubblica  
[stanislao.dipiazza@senato.it](mailto:stanislao.dipiazza@senato.it)

*e, per conoscenza documentale all'*

Ill.mo  
*Cons. Renato Bruschi*  
Direttore della 6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Finanze e tesoro)  
Senato della Repubblica  
[renato.bruschi@senato.it](mailto:renato.bruschi@senato.it)

*e, per opportunità conoscitiva all'*

Ill.mo  
*Dott. Vincenzo Lapunzina*  
Coordinatore regionale Comitato ZFM  
[vincenzo.lapunzina@gmail.com](mailto:vincenzo.lapunzina@gmail.com)

*Gentile Presidente,*

*facendo seguito ai nostri colloqui e alla nostra leale collaborazione istituzionale, mi torna gradito evidenziare che il dossier sulle Zone Franche Montane si è costruito, grazie al Vostro intuito, su alcuni punti indiscutibili di certezza.*

*Uno: le terre alte di Sicilia hanno bisogno di uno strumento differenziato di promozione economica e amministrativa.*



Due: la Regione Sicilia ha realizzato compiutamente la propria parte, nel mettere in campo una proposta matura di assetto normativo che renda possibile le citate convenienze.


Tre: la Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, idoneamente compulsata dalla Regione Sicilia e dalle espressioni più attive dei mondi vitali della Sicilia, ha saputo determinare una idonea presa di coscienza ed una necessaria consapevolezza quanto alla dimensione di priorità, a proposito dell'attività istruttoria.

Quattro: la legittimità dell'intero itinerario normativo è stata facilitata da un nutrito dossier di studi messo in campo dalla stessa Regione Sicilia.

Cinque: il fascicolo normativo realizzato dalla Regione Sicilia precisa come la legittimazione del Parlamento coincide con un approvvigionamento finanziario della più volte richiamata proposta legislativa, alla condizione che il medesimo approvvigionamento sia non statale, ma regionalista, come è stato assestato dalla giurisdizione europea con sentenza della Corte di Giustizia Europea - n. C-88/03 del 6 settembre 2006.

Per evitare che a questo punto del complesso cammino, si invalidi il meritorio cantiere, partito dalla Sicilia, per la Sicilia, con una vera e propria capacità di liberazione dopo tanti decenni, consiglio di riflettere sul fatto che la copertura finanziaria debba avere esattamente le caratteristiche richiamate dalla sentenza della giurisdizione europea, poiché nello stato attuale della procedura, vuol dire accettare l'impianto che si è delineato nei rapporti tra Regione Sicilia e MEF, all'interno del quadro dell'accordo Stato-Regione.

In attesa di leggerLa, Le auguro il miglior lavoro possibile e La saluto con stima e cordialità.

  
Sen. Luciano D'Alfonso

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE N. 641

APPROVATO IL 17 DICEMBRE 2019

*Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia'*

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

Art. 2.

*Territori montani*

1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Caratteristiche dei benefici*

1. Caratteristiche dei benefici:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

#### Art. 4.

##### *Aliquote IVA*

1. Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 22 per cento.

#### Art. 5.

##### *Beneficiari*

1. Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente all'1 gennaio 2020.

2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.

3. Le attività devono essere ubicate oltre i 500 metri sul livello del mare.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

IL PRESIDENTE

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 641 - *Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ragusa, Catanzaro, Foti, Cafeo, Bulla, Cannata, Gallo, Gennuso, Marano, Rizzotto, Savarino, Zafarana, Zitelli, Calderone, Catalfamo, Aricò, Lo Curto, Genovese, Pullara e Cappello l'11 novembre 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) l'11 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 109 del 19 novembre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 113 del 4 dicembre 2019.

Inviato in Commissione 'Bilancio' il 26 novembre 2019.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' nella seduta n. 164 del 3 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 113 del 4 dicembre 2019.

Relatore: onorevole Cannata

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 159 del 10 dicembre 2019 e n. 162 del 17 dicembre 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 162 del 17 dicembre 2019.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE N. 641

APPROVATO IL 17 DICEMBRE 2019

*Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia'*

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

Art. 2.

*Territori montani*

1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Caratteristiche dei benefici*

1. Caratteristiche dei benefici:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

#### Art. 4.

##### *Aliquote IVA*

1. Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 22 per cento.

#### Art. 5.

##### *Beneficiari*

1. Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente all'1 gennaio 2020.

2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.

3. Le attività devono essere ubicate oltre i 500 metri sul livello del mare.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

IL PRESIDENTE

## LAVORI PREPARATORI

*Disegno di legge n. 641 - Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ragusa, Catanzaro, Foti, Cafeo, Bulla, Cannata, Gallo, Gennuso, Marano, Rizzotto, Savarino, Zafarana, Zitelli, Calderone, Catalfano, Aricò, Lo Curto, Genovese, Pullara e Cappello l'11 novembre 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) l'11 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 109 del 19 novembre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 113 del 4 dicembre 2019.

Inviato in Commissione 'Bilancio' il 26 novembre 2019.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' nella seduta n. 164 del 3 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 113 del 4 dicembre 2019.


Relatore: onorevole Cannata

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 159 del 10 dicembre 2019 e n. 162 del 17 dicembre 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 162 del 17 dicembre 2019.

Approvato

Pres. 11105121, red. 264



XVII LEGISLATURA ARS  
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
ORDINE DEL GIORNO

(N. )

N. 544 *Iniziative volte all'istituzione delle zone franche montane.*

CLASS. REG. SIC.

**Premesso che**

la situazione di oggettiva difficoltà economica delle comunità montane della Sicilia ha indotto i 133 Sindaci che le rappresentano, di concerto con il comitato regionale promotore, unitamente alle organizzazioni regionali di categoria - datoriali e sindacali - e che aggregano Enti e amministratori degli EELL, a promuovere e sollecitare l'adozione di provvedimenti legislativi regionali di fiscalità di sviluppo quale misura di politica economica adottabile dal Parlamento siciliano per il rilancio delle zone interne dell'isola e così contrastare il lento processo di spopolamento che perdura da tempo;

nella seduta n° 162 del 17 dicembre 2019, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato le "Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia", quale legge voto da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto regionale, al Parlamento della Repubblica;

la Legge è stata annunciata al Senato nella seduta n° 189 dell'11 febbraio 2020 (Atto Senato n° 1078) e il 6 maggio 2020 è stata assegnata alla Commissione Finanze e Tesoro in sede redigente e; per i rispettivi pareri alle Commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea) e Questioni regionali;

nella seduta del 16 marzo 2021 la Commissione bilancio del Senato ha richiesto alla Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica in merito alla copertura finanziaria indicata dall'ARS nell'articolo 6 e sugli emendamenti presentati presso la Commissione Finanze e Tesoro.

### **Rilevato che**

nelle schede istruttorie, raccolte dalla Commissione Finanze e Tesoro, si evidenzia che:

- a) l'articolo 44 secondo comma, della Costituzione, che così recita: "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane";
- b) l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce le condizioni particolari di autonomia costituzionale della Sicilia;
- c) l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che prevede che lo Stato possa effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

### **Ritenuto che**

a sostegno dell'iter parlamentare i Sindaci dei Comuni siciliani interessati dal provvedimento legislativo (133 rappresentanti una popolazione di circa 500 mila abitanti), coordinati dal comitato regionale promotore, hanno avviato fin dall'inizio una serrata campagna di mobilitazione e di impegno presso il Parlamento nazionale che è culminata, infine, con la manifestazione svoltasi il 6 maggio scorso in Piazza di Monte Citorio durante la quale sono stati incontrati tutti i gruppi parlamentari presenti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, oltre il Ministro della Coesione Territoriale e degli Affari Regionali, i vertici di Camera e Senato e il Presidente della VI Commissione Finanze del Senato;

i rappresentanti del Governo nazionale hanno assicurato la convinta condivisione della iniziativa legislativa della Regione Siciliana.

## **Visto che**

i rappresentanti delle Istituzioni nazionali hanno manifestato interesse a procedere, con le modalità previste nello Statuto della Regione Siciliana, ad una riconsiderazione dei rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato e la Regione Siciliana;

in particolare i rappresentanti del Governo nazionale hanno preso atto della proposta per la copertura finanziaria della Legge istitutiva delle Zone Franche Montane dell'importo di un cespite tributario attinente alle imposte indirette, avanzata dal Comitato promotore per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia e dai Sindaci interessati alla norma;

il tributo indiretto, in via prioritaria, è l'Iva all'importazione, tra quelli previsti nello Statuto siciliano ma ancora non riconosciuti nella disponibilità della Regione Siciliana;

la legge intende supplire alla carenza d'interventi prevista nel PNRR (M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne) che non prospetta le zone franche montane.

## **Considerato che**

destinando l'Iva all'importazione alla fiscalità di sviluppo delle Terre alte di Sicilia (indicate all'articolo 1 delle disposizioni approvate il 17 dicembre 2019) la legge sulle zone franche montane si può ritenere immediatamente applicabile in quanto non impegna risorse finanziarie già destinate dalla Regione Siciliana che viceversa dovrebbe distrarle da altri investimenti;


in tal modo si assicura la certezza alla copertura finanziaria;

**la norma di politica economica** è da considerarsi come un'agevolazione prima psicologica e poi fiscale e previdenziale, per il mantenimento del diritto di residenza, della voglia di rischiare in un'attività d'impresa e per attrarre i tanti che in Sicilia trovano la migliore piattaforma per l'offerta di prodotti e servizi nel bacino del mediterraneo,

~~S'IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA~~  
~~E PER ESSO~~  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le interlocuzioni istituzionali opportune, affinché la Commissione Paritetica adotti provvedimenti idonei a trovare adeguata copertura finanziaria a sostegno delle disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane, anche destinando, in via prioritaria, a quest'ultime le risorse provenienti dal gettito dell'iva all'importazione.

FIRMATARI

(CALDERONE FI) 

(ARICO D.B) 

(DE CARO) 

(LUPO) 


(TANcredi)  
ATTIVA  
SICILIA 

(CATALFARO)   
LEGA

(LO CURTO)   
UDC

(CANNAVA FDI) 

(LENTINI) Popolari e AUTONOMISTI  
(LACCOTO/A) I V



Letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to Dott. Serafino Bonanno

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li\_12.01.2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

.....

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_  
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).  
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Presidente  
del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c.  
del vigente Statuto Comunale;

CHE la presente è divenuta esecutiva il 12.01.2022

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza